

presentato un emendamento che è stato accolto.

Vi è poi il seguente emendamento:

*Sostituire al primo capoverso il seguente:*

« Essendovi però crediti contestati, la distribuzione del dividendo non si farà se non dopo le risoluzioni definitive sui medesimi.

« Mariotti, Aguglia, Vigna ».

L'onorevole Mariotti ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

**Mariotti.** La discussione avvenuta ieri non rende necessarie molte parole per dar ragione del modestissimo emendamento, che, insieme ai colleghi Aguglia e Vigna, ho presentato all'articolo 20. Già ieri l'onorevole Berio e l'onorevole Vigna, con le loro interrogazioni al relatore della Commissione, e l'onorevole Aguglia, con alcune considerazioni sull'articolo, dimostrarono gli inconvenienti, ai quali può dar luogo l'articolo 20, nei termini nei quali fu steso.

Noi crediamo che con il determinarsi che, anche per i crediti contestati, si debba fare il deposito giudiziale del dividendo, senza dire poi che il dividendo deve essere ripartito fra i creditori utilmente iscritti, si dia eccitamento a frodi, delle quali nella pratica abbiamo numerosi esempi. È però necessaria (per impedire le frodi, delle quali non è sempre facile nè possibile avere quella prova che darebbe diritto a domandare entro un anno la risoluzione del concordato a termine dell'articolo 32 di questo stesso disegno di legge), è necessaria, a parer nostro, una disposizione che determini per lo meno che la distribuzione del dividendo non si farà, se non quando sarà intervenuta la risoluzione definitiva su tutti i crediti sui quali è stata sollevata contestazione. Io so bene che si risponderà che qui noi siamo di fronte ad una procedura speciale e che il nostro emendamento tende in qualche modo a cambiare la natura del concordato preventivo, il quale non è da paragonarsi col concordato che segue alla dichiarazione di fallimento. Ma io replico a mia volta che, se noi vogliamo fare una legge che garantisca soprattutto la buona fede nei commerci, dobbiamo procurare di evitare, per quanto è possibile, tutte le frodi che continuamente avvengono e che principalmente consistono nel fare aumentare la somma dei debiti facendo presentare alla verifica un certo numero di crediti fittizi.

Quando si ammette che dopo distribuito il dividendo, se sieno dichiarati inammissibili alcuni dei crediti contestati, non si fac-

cia luogo ad alcun nuovo riparto, si viene a questo: che se i creditori fittizi erano d'accordo col debitore, questi, invece di dare il 40 per cento, come stabilisce la legge, avrà dato ai suoi creditori il 30 o il 25 per cento e qualche volta anche meno. E perchè? Perchè egli profitterà di tutte le somme rappresentate dai crediti contestati e riconosciuti inammissibili.

Ora pare a me che questo sia un inconveniente che denatura il disegno di legge e lo allontana da quel sistema di cautele e di garanzie che esso ha voluto introdurre in favore degli onesti commercianti. Dopo ciò io non aggiungo altre parole perchè mi pare che la ragionevolezza della nostra proposta sia abbastanza dimostrata con la semplice formula con cui noi l'abbiamo enunciata. (*Commenti*).

**Luzzatto Riccardo.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatto Riccardo.** Mi duole di dovermi dichiarare assolutamente contrario alla proposta testè svolta dal collega Mariotti.

A me sembra che la sua proposta contrasti precisamente ai fini della legge e crei una situazione molto più grave di quella che gli onorevoli proponenti immaginano, perchè il fine di questa legge è, per tutti coloro che con me l'hanno caldeggiata da molti anni, quello di rendere più spiccia la procedura dei fallimenti.

Il fine della legge è non soltanto di evitare possibilmente il fallimento a coloro che non lo meritano, o per le loro disgraziate circostanze o per la loro riconosciuta onestà, ma è anche quello di rendere più sollecita la procedura dei fallimenti in genere. Ora se noi introduciamo questa novità, di impedire la distribuzione del dividendo ai creditori incontestati, fino a quando vi sarà una contestazione a riguardo di altri, veniamo a creare tale situazione che nessun legale, che conosca un poco come vanno le cose, potrà mai consigliare ad un suo cliente di aderire ad un concordato preventivo, perchè, ammessa la novità che ho accennato, è certo che nessun creditore potrà mai sapere quando arriverà a prendere quel dividendo che gli è offerto.

Odo dire che si vogliono evitare le frodi. Ebbene, io mi permetto di affermare all'onorevole Mariotti che il suo emendamento segnerrebbe precisamente un eccitamento alle frodi stesse.

Si supponga che un debitore, un negoziante, il quale non può pagare la totalità